



## **Policy di classificazione della clientela**



Delibera del Consiglio di Amministrazione del  
24 ottobre 2007 versione 1.0;  
28 settembre 2018 versione 2.0.

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA .....</b>	<b>6</b>
<b>3.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>3.2 MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>4. CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA .....</b>	<b>8</b>
<b>A. UPGRADING DA CLIENTE AL DETTAGLIO A CLIENTE PROFESSIONALE .....</b>	<b>9</b>
<b><i>I. CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI SU RICHIESTA .....</i></b>	<b>9</b>
<b><i>II. CLIENTI PROFESSIONALI PUBBLICI SU RICHIESTA .....</i></b>	<b>11</b>
<b>B. UPGRADING DA CLIENTE PROFESSIONALE A CONTROPARTE QUALIFICATA.....</b>	<b>12</b>
<b>C. DOWNGRADING DA CLIENTE PROFESSIONALE A CLIENTE AL DETTAGLIO .....</b>	<b>13</b>
<b>D. DOWNGRADING DA CONTROPARTE QUALIFICATA A CLIENTE PROFESSIONALE/AL DETTAGLIO</b>	<b>13</b>

## **1. PREMESSA**

### **1.1 Obiettivi del documento**

La Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la “**MiFID 2**”) e il Regolamento Delegato 2017/565/UE della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il “**Regolamento Delegato**”) prevedono che le imprese di investimento classifichino i clienti che si avvalgono dei servizi di investimento da esse prestati in una delle seguenti tre categorie:

- controparti qualificate;
- clienti professionali;
- clienti al dettaglio.

Nella presente Policy di classificazione della clientela (di seguito la “**Policy**”) sono formalizzati i criteri adottati dalla Banca per l’inquadramento di diritto della clientela all’interno della pertinente categoria, che si fondano sull’analisi del possesso da parte del cliente di determinati requisiti di natura oggettiva, espressamente indicati dalla normativa.

La Policy riporta, inoltre, le possibili ipotesi di variazioni che possono essere operate sulla classificazione attribuita, sia nell’ipotesi di una richiesta proveniente da parte dei clienti, sia nell’ipotesi di modifica effettuata su iniziativa della Banca (ipotesi consentita solamente nel caso in cui tale variazione comporti un maggior livello di protezione per i clienti). La modifica della classificazione può riguardare un singolo prodotto/strumento finanziario o la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una determinata operazione, oppure può interessare la classificazione attribuita in via generale al cliente.

### **1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento**

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è aggiornata qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati dalla Banca, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet della Banca.

### **1.3 Definizioni**

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **cliente:** persona fisica o giuridica alla quale la Banca presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **cliente professionale:** il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari Consob e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del T.U.F.;
- **cliente al dettaglio:** il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;
- **controparte qualificata:** il cliente a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 61, commi 1 e 2, del Regolamento Intermediari.

#### **1.4 Contesto normativo di riferimento**

##### **In ambito europeo:**

- Direttiva 2014/65/UE "*Markets in Financial Instruments Directive*" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- ESMA – Q&A on MiFID 2 and MiFIR investor protection topics.

##### **In ambito nazionale:**

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.);
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente Policy ha lo scopo di rappresentare la politica di classificazione della clientela adottata dalla Banca con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria.

### 3. CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA

#### 3.1 Criteri di classificazione

La normativa individua tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse diversi livelli di protezione. L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva (*classificazione statica*).

Vengono di seguito riportati i criteri di classificazione della clientela nelle tre citate categorie.

##### 1) Clientela professionale

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume.

La categoria si suddivide in clienti professionali privati e pubblici e include:

##### ***Clienti professionali privati***

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*); altri investitori istituzionali; agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti criteri requisiti dimensionali:
  - totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
  - fatturato netto: 40 000 000 EUR,
  - fondi propri: 2 000 000 EUR.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

### ***Clienti professionali pubblici***

Sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:

- il Governo della Repubblica;
- la Banca d'Italia.

### **2) Controparti qualificate.**

La categoria include:

- a. le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. Bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- b. le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva MiFID 2 e alle relative misure di esecuzione;
- c. le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

L'attribuzione della qualifica di controparte qualificata rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.

### **3) Clientela al dettaglio**

La categoria, all'interno della quale sono ricompresi anche comuni ed enti locali include i soggetti che non sono clienti professionali o controparti qualificate. Tali clienti vengono individuati mediante un approccio di tipo residuale e ad essi si applica il regime ordinario di tutela stabilito dalla normativa. Alla clientela al dettaglio è riservata la massima tutela

### **3.2 Modalità di classificazione**

Quanto sopra premesso, la Banca, prima di prestare i servizi di investimento e mediante consegna dell'informativa precontrattuale, comunica ai clienti le seguenti informazioni:

- le caratteristiche delle varie tipologie di classificazione;
- l'eventuale diritto per gli stessi a richiedere una diversa classificazione;
- gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

In sede di sottoscrizione del contratto per la prestazione di servizi di investimento con un nuovo cliente, la Banca classifica lo stesso come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata secondo i criteri di classificazione sopra individuati, attribuendogli una determinata categoria di appartenenza.

La Banca acquisisce dal cliente conferma espressa di accettazione della classificazione attribuita, tramite sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

La Banca acquisisce tutte le informazioni necessarie per accertare il possesso in capo al cliente dei requisiti di appartenenza ad una delle categorie di classificazione (iscrizioni in albi/elenchi, dati di bilancio, etc.) e provvede all'archiviazione e conservazione dei relativi documenti, invitando il cliente a comunicare eventuali variazioni.

## **4. CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA**

La normativa prevede determinati criteri in base ai quali i clienti devono essere inseriti automaticamente, in base alla propria natura e alle proprie caratteristiche, in una delle tre categorie sopra citate (*classificazione statica*).

L'assegnazione di partenza a una delle tre categorie non preclude la possibilità di classificare un cliente in modo differente rispetto a quanto fatto in sede di classificazione di prima istanza (*classificazione dinamica*). Tale modifica può avvenire sia su iniziativa della Banca, sia su richiesta del cliente. La variazione della classificazione può riferirsi alla prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione, ad un singolo prodotto/strumento finanziario o può riferirsi al cliente in via generale.

L'appartenenza ad una categoria piuttosto che ad un'altra determina l'applicazione di regole di condotta e di livelli di salvaguardia differenti. Il livello di protezione più elevato è applicato ai clienti al dettaglio, che rappresentano i soggetti più meritevoli di attenzioni in termini di tutela e di informativa.

Vengono di seguito formalizzate le possibili variazioni di categoria consentite dalla normativa (*in toto* ed in relazione a determinati prodotti o servizi) e le modalità operative di gestione in caso di richiesta di diversa classificazione, sia da parte del cliente che su iniziativa della banca stessa.

La normativa comunitaria e nazionale consente sia passaggi di categoria che aumentano il livello di protezione e di tutela dell'investitore (***downgrading***), sia variazioni che riducono il livello di informativa e di tutela (***upgrading***).

In sintesi vengono consentite le seguenti variazioni di classificazione:

<b>Classificazione statica</b>	<b>Classificazione Dinamica</b>	<b>Passaggio di categoria</b>
Da clientela al dettaglio	A clientela professionale	<i>Upgrading</i>
Da clientela professionale	A controparte qualificata	<i>Upgrading</i>
Da controparte qualificata	A clientela professionale	<i>Downgrading</i>
Da cliente professionale	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>
Da controparte qualificata	A cliente al dettaglio	<i>Downgrading</i>

#### **a. Upgrading da cliente al dettaglio a cliente professionale**

##### ***i. Clienti professionali privati su richiesta***

Ai clienti classificati nella categoria al dettaglio è consentito il passaggio alla categoria dei clienti professionali privati, rinunciando ad alcune delle protezioni previste dalla normativa. Tuttavia, tale passaggio è consentito solo attraverso il superamento di condizioni molto stringenti. In linea generale, infatti, la disapplicazione delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, attraverso la quale possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi prestati, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

La procedura per la modifica della categoria di classificazione si articola nei seguenti passaggi:

- i. richiesta in forma scritta da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica), di essere trattato come cliente professionale a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
- ii. inoltro al cliente di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune protezioni e di diritti di indennizzo;
- iii. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;

La Banca, nell'ottica di garantire ai clienti il maggior grado di tutela e di ridurre al contempo rischi legali e reputazionali, non consente di regola il passaggio di un cliente al dettaglio nella categoria dei clienti professionali se non in casi eccezionali in cui appaiano incontestabili e documentabili, anche alla luce dell'operatività pregressa, la competenza e conoscenza del cliente in materia di servizi di investimento.

In ogni caso la Banca, prima di accettare la richiesta di passaggio di categoria, deve valutare l'esperienza, la competenza e le conoscenze del cliente in relazione a quei servizi/ strumenti per i quali ha richiesto una diversa classificazione.

Nel corso di tale valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

- il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore di portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 €;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca non si limita alla sola presa visione della documentazione consegnata e/o attestata dal cliente, ma procede ad un accertamento “fattuale” delle caratteristiche dello stesso, basato su dati oggettivi non discrezionali. E’ compito del cliente, pertanto, dimostrare con apposita documentazione, il rispetto dei suddetti requisiti.

La Banca può rifiutare di accogliere la richiesta di *upgrading* ogniqualvolta ritenesse che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile o dalle procedure interne adottate, purché tale rifiuto non appaia in concreto discriminatorio o comunque palesemente lesivo degli interessi del cliente.

## ***ii. Clienti professionali pubblici su richiesta***

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto 236/2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, possono richiedere alla Banca di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

Nel caso di tali enti, la mancata applicazione delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del soggetto individuato quale responsabile della gestione finanziaria, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il Decreto 236/11 prevede che la rinuncia alle protezioni previste dalle norme di comportamento sia subordinata all'espletamento della procedura seguente:

- i clienti devono comunicare per iscritto alla Banca di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto 236/11 e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto;
- alla comunicazione di cui al punto precedente è allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
- la Banca avverte i soggetti interessati, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

Prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di protezione dell'investitore, la Banca:

- adotta le misure idonee ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato cliente professionale soddisfa i requisiti previsti dal Decreto 236/11 sopra indicati;
- rilascia al cliente specifica attestazione dalla quale risulta che la Banca ha valutato i requisiti e ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale.

#### **b. Upgrading da cliente professionale a controparte qualificata**

Se un cliente professionale richiede di essere trattato come una controparte qualificata, la Banca provvede a fornirgli un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere fermo restando che ai sensi dell'art 61, comma 3, del Regolamento Intermediari nei confronti delle controparti qualificate la Banca è tenuta ad agire in modo onesto, equo e professionale e ad utilizzare comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del soggetto e della sua attività.

Consapevole delle conseguenze, il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o

tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta.

**c. Downgrading da cliente professionale a cliente al dettaglio**

La classificazione come cliente professionale non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desideri un livello più adeguato di protezione, di essere trattato come un cliente al dettaglio.

Tale maggior livello di protezione (*downgrading*) può essere richiesto sia direttamente dal cliente, sia su iniziativa della Banca, previo accordo scritto tra le parti che stabilisca le tipologie di servizi/operazioni/prodotti ovvero i singoli servizi /prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come cliente al dettaglio.

In ogni caso la Banca provvede alla comunicazione della nuova classificazione attribuita al cliente.

**d. Downgrading da controparte qualificata a cliente professionale/al dettaglio**

Il motivo per cui nei rapporti tra intermediari autorizzati e controparti qualificate non si applicano una serie di regole di condotta è rappresentato dalla presunzione che il livello di esperienza, competenza e conoscenze dei soggetti coinvolti sia tale da comprendere i rischi inerenti qualsiasi servizio/operazione, nonché dalla considerazione che le controparti siano finanziariamente in grado di sopportare i rischi compatibili con gli specifici obiettivi d'investimento prefissati. In tal senso, si lascia libertà alle parti di applicare, di comune accordo, le disposizioni che meglio tutelano gli interessi delle parti.

Ciononostante, la classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in **via espressa**, come un cliente al dettaglio. La stessa considerazione vale per i clienti professionali, i quali nell'ipotesi in cui ritengano di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderino un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come clienti al dettaglio.

Tale maggior livello di protezione può essere richiesto dal cliente oppure assegnato su iniziativa della Banca. Sebbene il cliente abbia il diritto di richiedere una diversa classificazione, la banca non è conseguentemente obbligata all'accettazione della stessa.

In termini generali, la Banca, pur riservandosi la facoltà di rifiutare la richiesta di diversa classificazione, è orientata ad accettare tutte le istanze che attribuiscono ai clienti un maggior livello di tutela (*downgrading*), previo accordo scritto tra le parti che stabilisca le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come cliente al dettaglio. L'accordo scritto è obbligatorio per legge solo se la richiesta del cliente è espressamente finalizzata ad ottenere il trattamento di cliente al dettaglio. La Banca, tuttavia, richiede che vi sia un accordo scritto aventi le medesime caratteristiche sopra citate, anche nel caso in cui si acconsenta al passaggio da controparte qualificata a cliente professionale. In ogni caso la Banca provvede alla comunicazione della nuova classificazione attribuita al cliente.